

EUTEKNE.INFO



FISCO

## Depositi telematici in Cassazione fino al 31 luglio

Possibile il deposito cartaceo o misto in attesa del passaggio definitivo al telematico

/ Dario AUGELLO e Gabriella DE MATTIA

Lunedì 3 maggio 2021

Dal 31 marzo 2021 gli avvocati delle parti, compresa l'Avvocatura di Stato, possono **depositare** in Cassazione tutti gli atti in via **telematica**, quindi anche ricorsi e controricorsi, nonché memorie e documenti, in virtù della pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2021 rubricato: "Attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti".

Si rammenta in proposito che il DM è stato emesso in attuazione dell'art. 221, comma 5 del DL 34/2020, disposizione di natura **emergenziale** introdotta nel luglio 2020 in sede di conversione del DL 34/2020, che prevedeva astrattamente la facoltà di depositare in Cassazione "atti" e "documenti" in modalità telematica, previo accertamento dell'installazione e dell'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione.

Poiché le disposizioni in commento sono espressamente collegate alla permanenza dello stato di emergenza, il termine fino al quale si potranno effettuare i depositi telematici è il **31 luglio 2021** (art. 23, comma 1 del DL 137/2020 come da ultimo modificato).

Emerge, dunque, che il quadro normativo oggi vigente **non è a regime**, in quanto il DM del 27 gennaio 2021 non è attuativo delle disposizioni normative già emanate e tuttora valide per il processo civile telematico (art. 16-*bis*, comma 6 del DL 179/2012 convertito).

Per questa ragione, dopo la cessazione dello stato di emergenza, occorrerà trovare una soluzione definitiva, che consenta agli avvocati delle parti di poter utilizzare stabilmente lo strumento telematico, soprattutto al fine di non rendere vani gli sforzi e il lavoro svolto fino a oggi dalla Suprema Corte per l'implementazione del sistema.

Si continua ad attendere che venga emanato il decreto attuativo dell'art. 16-*bis*, così da rendere obbligatorio ed esclusivo il processo telematico anche in Cassazione (si veda "**Processo telematico in Cassazione quasi al traguardo**" del 19 gennaio 2021).

Quanto al pieno **valore legale** del passaggio al processo telematico in questa fase transitoria, i relativi dubbi già prospettati sembrano essere stati risolti (si veda "**Deposito telematico in Cassazione ancora fermo**" del 4 febbraio 2021).

Infatti secondo la recente relazione redatta dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (n. 20 del 30 marzo 2021) il deposito telematico **esonera** l'avvocato dal dover anche procedere, contestualmente, al deposito dell'atto in forma cartacea presso la cancelleria della Cassazione ("Si può quindi affermare che (...) anche innanzi al Giudice di legittimità diventa finalmente pienamente operativo il processo civile telematico (PCT), cioè quella architettura tecnologica informatica volta a consentire (...) di porre in essere **esclusivamente** in via telematica una serie di atti e operazioni nell'ambito del processo civile, quali il deposito di atti e provvedimenti (...)").

Poiché il ricorso alle modalità telematiche a oggi è **facoltativo**, il ricorrente potrebbe dunque optare per una soluzione mista, ossia il deposito di alcuni atti in formato digitale e di altri atti in formato analogico, oppure per il deposito del controricorso in formato analogico seppure il ricorso sia stato depositato con modalità telematica.

Qualora si optasse per il deposito telematico degli atti, dovrebbe allora considerarsi superfluo l'invito espresso da parte della cancelleria della Cassazione a trasmettere entro 10 giorni copia informatica, in formato pdf, degli atti del procedimento già depositati in formato cartaceo (Protocollo del 27 ottobre 2020 integrato il 18 novembre 2020).

Il passaggio al sistema telematico, pienamente efficace, anche se transitorio, incide su diversi aspetti attinenti la costituzione in giudizio delle parti.

---

## *Prova della notifica in formato digitale*

---

Si pensi alla prova della **notificazione** del ricorso o del controricorso avvenuta tramite PEC, che in assenza del processo telematico doveva avvenire depositando la stampa dell'atto notificato, del messaggio di invio e delle ricevute di accettazione e consegna con relativa attestazione di conformità.

Al riguardo nel vademecum redatto il 28 marzo 2021 dal Gruppo di lavoro della Fondazione italiana per l'innovazione forense F.I.I.S. – CNF si afferma che, essendo prevista dal 31 marzo 2021 la possibilità di effettuare il deposito telematico in Cassazione, non sarebbe più possibile, per il tenore letterale e vincolante dell'art. 9, comma 1-*bis* della L. 53/94, procedere al deposito analogico delle ricevute di accettazione e di consegna, anche nel caso in cui la parte optasse per il deposito cartaceo dei propri atti.

Ulteriore aspetto pratico concerne il deposito telematico presso la Cassazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (c.d. **fascioletto** previsto dal protocollo stipulato tra Corte di Cassazione e CNF il 17 dicembre 2015): in questa prima fase, per evitare problemi di sorta, conviene attestare sempre la conformità all'originale degli atti del fascioletto, sia che si tratti di "copie informatiche", sia che si tratti di "duplicati informatici" (art. 1, comma 1, lett. i-*quater* e i-*quinquies* del DLgs. 82/2005, c.d. CAD).